Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 settembre 1963, n. **1315.**

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento è calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.

Art. 2.

L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 è concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonchè ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La predetta integrazione temporanea è dovuta, altresì, ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947 n. 134. Il relativo onere è rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Art. 3.

Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, è determinata sulla base dell'indennità mensile prevista per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversibilità.

Art. 4.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea è commisurata sull'intero ammontare della pensione ed è corrisposta a carico dello Stato.

Art. 5.

L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge:

non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dello importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del de-

creto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L'importo mensile lordo della integrazione temporanea è arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 6.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 14 miliardi e 290 milioni con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e per l'importo rimanente con le maggiori entrate conseguenti al provvedimento recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ed a quello riguardante l'obbligatorietà della registrazione degli atti relativi alla prima iscrizione, nel Pubblico registro automobilistico, della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi di nuova fabbricazione.

Per l'Azienda autonoma delle strade, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, non indicate nel precedente comma.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1963

SEGNI

LEONE — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 settembre 1963, n. **1316**.

Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli atti che a' termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.

E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 settembre 1963, n. **1317**.

Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81 lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera *a*) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno dopo tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli* · BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1318.

Trasferimento della sede municipale del comune di Rocca d'Evandro (Caserta) alla frazione Bivio di Mortola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rocca d'Evandro (Caserta) in data 26 ottobre 1962, n. 55, con la quale è stato chiesto che la sede municipale del Comune stesso sia trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Bivio di Mortola;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Caserta in data 6 marzo 1963, n. 115, con la quale è stato espresso parere in merito al trasferimento in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Rocca d'Evandro, in provincia di Caserta, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Bivio di Mortola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962.

Maggiorazione numerica delle piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 170 Esteri, foglio n. 222, relativo alla determinazione delle piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri;

Considerato che nella prima applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono state stabilite le piante organiche del personale operaio del Ministero degli affari esteri (Tabelle *A*, *B*, *C* e *D*) in relazione alla consistenza numerica del personale in servizio alla data del 29 marzo 1961 senza tener conto delle accresciute esigenze di lavoro aventi carattere permanente;

Considerato che l'art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, dà facoltà alle Amministrazioni di aumentare, in casi eccezionali, fino ad un massimo del dieci per cento la dotazione organica degli operai permanenti;

Considerata la necessità di applicare un criterio aritmetico nel calcolo da effettuarsi per la maggiorazione da apportare nelle prime tre categorie (capi operai, 1ª categoria specializzati e 2ª categoria qualificati, delle tabelle *A*, *B* e *C* e, ritenendo indispensabile usufruire delle frazioni residue per potenziare le tre categorie suddette, nelle quali maggiormente si avverte la necessità di incremento;

Ravvisata inoltre la necessità di variare la tabella *D* quale risulta modificata dalla tabella *H* della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, aumentando il contingente della 2ª categoria di una unità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri, stabilite col decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, citato nelle premesse e di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* rispettivamente per la Tipografia riservata (posti 37), per il Centro fotorotolitografico (posti 5), per la Direzione generale del personale Ufficio III Economato (posti 29) e per l'istituto agronomico per l'oltremare in Firenze (posti 5), vengono maggiorate del dieci per cento, per complessivi posti sette.

Di conseguenza il numero complessivo delle unità del personale suddetto viene elevato da 76 a 83.

Art. 2.

In rapporto alle esigenze di servizio le sette unità di cui all'articolo precedente dovranno essere classificate nella categoria capi operai (coeff. 193), nella 1ª categoria specializzati (coeff. 167) e nella 2ª categoria qualificati (coeff. 157) secondo la seguente ripartizione:

Tabella *A* - Tipografia riservata: maggiorazione complessiva 3 unità: posti da 37 a 40:

capi operai (coeff. 193) da 6 a 7;

1ª categoria specializzati (coeff. 167) da 24 a 26.

Tabella *B* Centro fotorotolitografico: maggiorazione complessiva 1 unità posti da 5 a 6:

1ª categoria specializzati (coeff. 167) da 3 a 4.

Tabella *C* Direzione generale del personale - Ufficio III (Economato): maggiorazione complessiva 2 unità: posti da 29 a 31:

1ª categoria specializzati (coeff. 167) da 7 a 8;

2ª categoria qualificati (coeff. 157) da 3 a 4.

Tabella *H* (già *D*) Istituto agronomico per l'Oltremare in Firenze: maggiorazione complessiva 1 unità: posti da 4 a 5:

2ª categoria qualificati (coeff. 157) da 1 a 2.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1963
Registro n. 200, *foglio n.* 227. — ALLAPRESE

(8464)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1963.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti;

Visto l'art. 18 della legge predetta concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Visto l'esito della elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti, effettuata dal Comitato nazionale dei delegati, in data 12 marzo 1963, ai sensi dell'art. 9 della legge istitutiva della Cassa, quale risulta proclamato nel verbale delle operazioni elettorali;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo di controllo della Cassa medesima scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti è ricostituito come segue:

Chirò dott. Giuseppe, membro effettivo e Cangialosi dott. Vito, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Brenna dott. Alamanno, membro effettivo e Lo Reto rag. Francesco Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tramontana dott. Giuseppe, membro effettivo e Gitto dottoressa Liliana, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fortini dott. ing. Luigi e Rossi dott. ing. Vincenzo, membri effettivi e Boccia dott. arch. Lionello e Caputo dott. ing. Domenico, membri supplenti, eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8466)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8967, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ancona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso, con l'esclusione fra le altre, della strada « San Francesco » congiungente il comune di Staffolo con la strada provinciale per Cingoli (comune di Macerata) km. 3,800 indicata con il n. 79 in quanto non riconosciuta in possesso dei necessari requisiti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base ad ulteriori elementi di giudizio è risultata l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 lettere *a*) e *b*) della citata legge 126;

Visto il voto n. 1446 del 23 luglio 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada possa essere classificata provinciale poichè riconosciuta in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada: « San Francesco » congiungente il comune di Staffolo con la strada provinciale per Cingoli (comune di Macerata) km. 3,800, in provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

(8420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1963, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 20 gennaio 1962, del dott. Fusco Antonio, segretario di 2a classe nella Procura della Repubblica di Teramo, avverso il provvedimento del 18 luglio 1961 di rigetto della domanda 25 gennaio 1960, diretta ad ottenere il riconoscimento della denunziata infermità come dipendente da causa di servizio e per l'effetto: la competenza ad emettere il parere previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nei riguardi dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie appartiene al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

(8543)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 30 settembre 1963, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 8 giugno 1953, 27 agosto 1955, 5 agosto 1957 e 10 luglio 1959, nella zona di Verzuolo (Cuneo), della estensione di ettari 350 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 8 giugno 1953, viene revocato, a partire dal 2 gennaio 1964.

(8539)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.761.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di San Paolo Belsito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.791.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Tricarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.156.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Castrocaro e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Calciano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.020.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8515)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Fivizzano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.963.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Pollenza (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Calimera (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.133.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Capestrano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Frisa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.709.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.167.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Roccascalegna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8522)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Villaurbana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Villanovafranca (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, il comune di Settimo San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1963, il comune di Samugheo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notificazione per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 2

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Redim. 3,50 % (1934)	406357	Cinque Annunziata di Vincenzo, nubile, domic. a New York Annotazione: Vincolato per dote della titolare per il matrimonio da contrarsi con Cioffi Ciro .	700 —
Rendita 5% (1935)	187708 (nuda proprietà)	Della Torre Franco e Lia fu Carlo, minori sotto la tutela della nonna Grilli Rosa fu Pietro dom. a Bari in parti uguali Annotazioni: l'usufrutto vitalizio spetta a Grilli Rosa fu Pietro, dom. a Bari .	670 —
B. T. N. 5 % (1962)	2091	Bonanni Marco nato a Napoli il 6 aprile 1941, minore sotto la patria potestà della madre Mannini Maria ved. Bonanni, nata a Livorno il 2 gennaio 1910, domic. a Firenze	1.000 —
Rendita 5% (1935)	195216 (nuda proprietà)	Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere (Napoli). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Ragozzino Antimo, domic. a Napoli . . .	375 —
P. Redim. 3,50 % (1934)	49254	Beneficio Parrocchiale di San Lorenzo in Aosta (Torino) .	4.718 —

(8425) Roma, addì 21 settembre 1963 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 3 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,51	622,55	622,50	622,53	622,55	622,50	622,53	622,52	622,53	622,52
$ Can.	577,67	577,60	577,50	577,25	577 —	577,40	577,40	577,80	577,87	577,85
Fr. Sv.	144,26	144,29	144,29	144,285	144,25	144,26	144,28	144,28	144,28	144,28
Kr. D.	90,23	90,25	90,24	90,24	90,30	90,22	90,20	90,25	90,25	90,20
Kr. N.	87,01	87 —	87,02	87,01	87,02	87 —	87,0175	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,95	119,86	119,85	119,845	119,80	119,95	119,87	119,90	119,85	119,90
Fol.	172,64	172,92	172,98	172,96	172,95	172,64	172,92	172,70	172,74	172,70
Fr. B.	12,47	12,475	12,4785	12,475	12,47	12,46	12,4745	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,02	127,04	127,05	127,05	127,05	126,90	127,045	127,02	127,05	127 —
Lst.	1741,63	1742 —	1742,10	1741,875	1741,50	1741,50	1741,90	1741,70	1741,67	1741,50
Dm. occ.	156,40	156,55	156,52	156,51	156,45	156,43	156,505	156,42	156,45	156,43
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,11	24,115	24,05	24,12	24,115	24,12	24,12	24,12
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70	21,71	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 3 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	108,725
Redimibile 3,50 % 1934	91,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,53
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	144,282
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,014
1 Corona svedese	119,857
1 Fiorino olandese	172,94
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	127,047
1 Lira sterlina	1741,887
1 Marco germanico	156,507
1 Scellino austriaco	24,115
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventitre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 settembre 1963 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

1) Società cooperativa edilizia « Minerva » fra i dipendenti di ruolo del Provveditorato agli studi, con sede in Bergamo, costituita il 9 luglio 1953 per rogito Nosari, repertorio n. 32069;

2) Società cooperativa edilizia « Vittorio Veneto », con sede in Bologna, costituita il 19 luglio 1921 per rogito Ronca, repertorio n. 314;

3) Società cooperativa di consumo fra soci ACLI, con sede in frazione Ronca di Monte San Pietro (Bologna), costituita il 10 marzo 1957 per rogito Mattioli, repertorio n. 10442;

4) Società cooperativa agricola « Consorzio orto frutticoltori della Provincia », con sede in Bologna, costituita il 4 novembre 1958 per rogito Chiossi, repertorio n. 4988/1003;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tre Torri », con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita il 6 ottobre 1959 per rogito Salerno, repertorio n. 6628;

6) Società cooperativa agricola e consumo « Agricola di Paganico », con sede in frazione Paganico di Capannori (Lucca), costituita il 22 aprile 1945 per rogito Micheloni, repertorio n. 4058;

7) Società cooperativa edilizia « Impiegati dipendenti ENPAS », con sede in Forlì, costituita il 18 novembre 1954 per rogito Santelmo, repertorio n. 650;

8) Società cooperativa di consumo « Amministrazione provinciale », con sede in Roma, costituita il 19 ottobre 1944 per rogito Imperi, repertorio n. 4455;

9) Società cooperativa di consumo « Appia », con sede in Roma, costituita il 9 agosto 1944 per rogito Panzironi, repertorio n. 10924;

10) Società cooperativa di lavoro « Autotrasporti San Giovanni », con sede in Roma, costituita il 16 ottobre 1944 per rogito Schillaci Ventura, repertorio n. 51488;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Anita Garibaldi », con sede in Roma, costituita il 20 marzo 1945 per rogito Imperi, repertorio n. 4929;

12) Società cooperativa di consumo « Addetti trasporti carni », con sede in Roma, costituita il 9 dicembre 1944, per rogito Clementi, repertorio n. 35632;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Appalti Edilizia Stradali L.A.E.S. », con sede in Roma, costituita il 20 luglio 1946 per rogito Formica, repertorio n. 11598;

14) Società cooperativa « Agricola Recuperi Trasporti - A.R.T. », con sede in Roma, costituita il 10 giugno 1947 per rogito Lanciotti, repertorio n. 20100;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora della Rinascita », con sede in Roma, costituita l'11 dicembre 1946 per rogito Pierantoni, repertorio n. 55793;

16) Società cooperativa di consumo « L'Aurora », con sede in Roma, costituita il 7 gennaio 1947 per rogito Oro Nobili, repertorio n. 1163;

17) Società cooperativa di lavoro « Artisti associati », con sede in Roma, costituita il 24 aprile 1951 per rogito Staderini, repertorio n. 15832;

18) Società cooperativa mista « Barcai del Polesine », con sede in Contarina (Rovigo), costituita il 14 maggio 1936 per rogito Bellini;

19) Società cooperativa edilizia « Liana », con sede in Salerno, costituita il 20 maggio 1958 per rogito Carrozza, repertorio n. 11299;

20) Società cooperativa edilizia « Dipendenti statali pubblici professionisti », con sede in Salerno, costituita per rogito Spirito, repertorio n. 2794;

21) Società cooperativa agricola « Marina d'Alba », con sede in frazione Villa Rosa di Colonella (Teramo), costituita il 1° febbraio 1959 per rogito Ielo, repertorio n. 12322;

22) Società cooperativa edilizia « Coefraim », con sede in Chioggia (Venezia), costituita il 23 giugno 1957 per rogito Gallimberti, repertorio n. 735;

23) Società cooperativa edilizia « Rio Grotta », con sede in Bologna, costituita il 24 giugno 1957 per rogito Formi, repertorio n. 25977.

(8421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1963 (registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 39), il ricorso straordinario prodotto il 26 gennaio 1955, dalla professoressa Elena Marini Fancelli nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 456 del 12 gennaio 1955, col quale il Ministero stesso, ritenuto che il diploma di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio non fosse titolo di studio di scuola media di secondo grado, negava il diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle graduatorie per il conferimento dell'incarico per l'insegnamento della dattilografia e stenografia, è stato accolto.

(8542)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 364, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 settembre 1955 dal prof. Michele Cammisa contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 1° aprile 1955, n. 4418, col quale gli è stato negato il diritto alla corresponsione delle quote di indennità di carovita a decorrere dal 1° ottobre 1951, per i genitori a carico.

(8541)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA BOLOGNA

Approvazione del piano della zona da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare del comune di Verghereto (provincia di Forlì).

Si comunica che con decreto n. 3753 in data 26 settembre 1963, il Provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai termini dell'art. 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel territorio del comune di Verghereto, colpito dal terremoto dell'agosto 1962.

Tale piano, redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha efficacia per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del suindicato decreto di approvazione.

(8509)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA

Concorso per esami a due posti di applicato in prova nel ruolo amministrativo delle carriere esecutive della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712;

Visto il regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro per il tesoro in data 2 settembre 1961;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 24 ottobre 1962;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 23 marzo 1963;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di applicato in prova nel ruolo amministrativo delle carriere esecutive della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

E) avere l'idoneità fisica per l'impiego cui aspira;

F) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

G) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per essere ammesso al presente concorso gli aspiranti debbono presentare o far pervenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente bando, alla Fondazione per l'istruzione agraria, borgo XX giugno, 74, Perugia, domanda in carta legale da L. 200 diretta al presidente della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda, sotto la loro personale responsabilità, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome scritti in carattere stampatello se la domanda non fosse dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;
m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno in:
1) un componimento in lingua italiana di carattere generale;
2) un saggio di computisteria.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa, della lunghezza non inferiore a 15 righe. La prova si effettuerà su una macchina non elettrica.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:
a) nozioni di aritmetica elementare;
b) nozioni di computisteria;
c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la conoscenza dello statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia (decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1957, n. 158) e del regolamento organico del personale dell'Ente approvato con decreto interministeriale del 2 settembre 1961.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e le prove orali del concorso avranno luogo in Perugia presso l'Amministrazione centrale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Ai candidati sarà data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica e le prove orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera postale o carta d'identità;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto.

Art. 7.

Alla prova pratica di dattilografia ed alla prova orale di cui all'art. 5 del presente bando saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX giugno, 74 Perugia, i documenti attestanti il possesso di questi titoli entro il termine perentorio di giorni venti dalla data dell'apposita comunicazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX giugno, 74 Perugia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del relativo invito, i seguenti documenti:
a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso oppure copia autentica di esso;
b) estratto atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) certificato medico dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
g) documento militare: copia aggiornata del foglio matricolare.

I suddetti documenti devono essere redatti nel competente bollo.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica iniziale relativa al ruolo amministrativo delle

carriere esecutive di cui alla tabella *A* allegata al regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia (equiparazione qualifica statale: applicato aggiunto, coefficiente 157).

Colui che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *A* allegata al regolamento organico del personale della Fondazione agraria e successive integrazioni disposte in analogia ai miglioramenti economici concessi alle corrispondenti categorie degli impiegati civili di ruolo dello Stato. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dall'Amministrazione, sia pure come salariati di ruolo, e che godano di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova gli applicati in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

In caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il presidente: prof. Giuseppe GUERRIERI

Il direttore amministrativo: dott. Guido FERRARA

(8427)

Concorso per esami ad un posto di assistente tecnico in prova del ruolo tecnico delle carriere esecutive della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712;

Visto il regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro per il tesoro in data 2 settembre 1961;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 24 ottobre 1962;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 23 marzo 1963;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo tecnico delle carriere esecutive della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti statali. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati di ruolo della Fondazione che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

E) avere l'idoneità fisica per l'impiego cui aspira;

F) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

G) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per essere ammesso al presente concorso gli aspiranti debbono presentare o far pervenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente bando, alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX Giugno, 74 Perugia, domanda in carta legale da L. 200 diretta al presidente della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda, sotto la loro personale responsabilità, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome scritti in carattere stampatello se la domanda non fosse dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno in:

1) un componimento di lingua italiana di carattere generale;

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica sulle attività di un'azienda agraria verterà sul modo di controllo e rilevazione di dati dei settori zootecnici, agronomici e della meccanizzazione.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di aritmetica elementare;

b) nozioni di agronomia;

c) nozioni di zootecnia.

Il candidato dovrà inoltre, dimostrare la conoscenza dello statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia (decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1957, n. 158) e del regolamento organico del personale dell'Ente approvato con decreto interministeriale del 2 settembre 1961.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Le prove scritte e le prove orali del concorso avranno luogo in Perugia presso l'Amministrazione centrale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia. La prova pratica avrà luogo in una delle tenute dell'Ente.

Ai candidati sarà data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica e le prove orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 7.

Alla prova pratica ed alla prova orale di cui all'art. 5 del presente bando saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX Giugno, 74 Perugia, i documenti attestanti il possesso di questi titoli entro il termine perentorio di giorni venti dalla data dell'apposita comunicazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito e la nomina del vincitore del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria - borgo XX Giugno, 74 Perugia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso oppure copia autentica di esso;

b) estratto atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata del foglio matricolare.

I suddetti documenti devono essere redatti nel competente bollo.

I candidati impiegati di ruolo della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico).

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica iniziale relativa al ruolo tecnico delle carriere esecutive di cui alla tabella *A* allegata al regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia (equiparazione qualifica statale: aiuto assistente tecnico coeff. 180).

Colui che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *A* allegata al regolamento organico del personale della Fondazione agraria e successive integrazioni disposte dall'Ente in analogia ai miglioramenti economici concessi alle corrispondenti categorie degli impiegati civili di ruolo dello Stato. Ai vincitori del concorso, i quali provengono dall'Amministrazione e che godano di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova l'assistente tecnico in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

In caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il presidente prof. Giuseppe GUERRIERI

Il direttore amministrativo: dott. Guido FERRARA

(8428)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di guardiano in prova nel ruolo del personale di sorveglianza delle carriere del personale subalterno della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712;

Visto il regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro per il tesoro in data 2 settembre 1961;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 24 ottobre 1962;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 23 marzo 1963;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di guardiano in prova nel ruolo del personale di sorveglianza delle carriere del personale subalterno della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della licenza elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

E) avere l'idoneità fisica per l'impiego cui aspira;

F) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

G) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per essere ammessi al presente concorso gli aspiranti debbono presentare o far pervenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente bando, alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX Giugno, 74 Perugia, domanda in carta legale da L. 200 diretta al presidente della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda, sotto la loro personale responsabilità, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome scritti in carattere stampatello se la domanda non fosse dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate alla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che i candidati intendono presentare ai fini della valutazione di merito. Non saranno presi in considerazione i titoli che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli valutabili sono:

1) il punteggio del titolo di studio;

2) l'eventuale servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche o private;

3) diplomi e attestati di corsi di specializzazione;

4) ogni altro titolo che il candidato riterrà opportuno di presentare.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Perugia presso l'Amministrazione centrale della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia. Ai candidati sarà data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui sarà tenuta la prova.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 6.

La prova pratica non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria borgo XX Giugno, 74 Perugia, i documenti attestanti il possesso di questi titoli entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data dell'apposita comunicazione.

Art. 8.

La graduatoria di merito e la nomina del vincitore del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire alla Fondazione per l'istruzione agraria - borgo XX Giugno, 74 - Perugia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso oppure copia autentica di esso;

b) estratto atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato medico dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare; copia aggiornata del foglio matricolare.

I suddetti documenti devono essere redatti nel competente bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica iniziale relativa al ruolo del personale di sorveglianza delle carriere del personale subalterno (equiparazione qualifica statale: custode, coeff. 159).

Colui che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *A* allegata al regolamento organico del personale della Fondazione agraria e successive integrazioni disposte dall'Ente in analogia ai miglioramenti economici concessi alla corrispondenti categorie degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Trascorso il periodo di prova il guardiano in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. In caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il presidente: prof. Giuseppe GUERRIERI

Il direttore amministrativo: dott. Guido FERRARA

(8429)

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione del decreto ministeriale 4 maggio 1963 relativo a quattro concorsi per esami nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963, registro n. 21 Finanze, foglio n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1963, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria:

a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Visti gli articoli 22 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1963, citato nelle premesse, sono aggiunte le seguenti parole:

« nonchè a coloro i quali, assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, abbiano prestato servizio per il medesimo periodo nel triennio suddetto ».

Art. 2.

All'art. 3, n. 8), del citato decreto ministeriale 4 maggio 1963 è aggiunto il seguente capoverso:

« La condizione del limite massimo di età non è altresì richiesta per coloro i quali, assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi ».

Art. 3.

All'art. 8, lettera *w*), del menzionato decreto ministeriale 4 maggio 1963 è aggiunto il seguente capoverso:

« I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal conservatore stesso, dal quale risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi ».

Art. 4.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indicati nelle premesse, già fissato dal decreto ministeriale 4 maggio 1963, viene prorogato e scadrà il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 274

(8473)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a venticinque posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo (registro n. 6 Sanità, foglio n. 365), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a venticinque posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 2 luglio 1963, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso occorre fissare la data in cui avrà luogo la prova pratica di scrittura sotto dettato;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso citato in premessa avrà luogo in Roma nei giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 novembre 1963, alle ore 9, presso il Ministero della sanità, viale Industria - EUR piano terra, stanza n. 34.

Roma, addì 25 settembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(8544)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, anno accademico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, anno accademico 1963-64 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 288);

Visto il decreto ministeriale in data 29 maggio 1963, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 98);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, anno accademico 1963-64:

Presidente:

Col. A.A.r.n. s.p.e. De Angelis Giovanni Battista.

Membri:

Col. G.A.r.i. s.p.e. Nicolò Giovanni Battista;
Ten. col. A.A.r.n. s.p.e. Lombardo Natale;
Ten. col. A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi.

Segretario:

Maggiore A.A.r.s. s.p.e. Barbati Nicola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4. e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il predetto decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1963
Registro n. 37 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 290. — LAZZARINI

(8545)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1961, n. 723, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto dei comuni di: Medole-Solferino, Guidizzolo, Borgoforte, Suzzara, vacanti alla data del 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di concorrenti risultati idonei del concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Gerola Egidio	punti	65,946	su 100
2.	Dall'Oglio Antigio	»	64,691	»
3.	Mazzoli Bruno	punti	64,277	su 100
4.	Lasagna Guido	»	63,886	»
5.	Dal Santo Fausto	»	62,388	»
6.	Cremona Danilo	»	60,909	»
7.	Begnozzi Guerrino	»	60,800	»
8.	Brega Angelo	»	60,375	»
9.	Antonioli Fermo	»	60,018	»
10.	Gerola Gian Franco	»	59,995	»
11.	Casari Luigi	»	59,888	»
12.	Mercati Francesco	»	59,009	»
13.	Piovani Ettore	»	58,995	»
14.	Negri Aldo	»	58,468	»
15.	Stori Costantino	»	58,358	»
16.	Rivetta Giovanni	»	58,243	»
17.	Tosoni Fernando	»	58,155	»
18.	Galeazzi Giacomo	»	57,523	»
19.	Martelli Ennio	»	57,333	»
20.	Dolcera Mario	»	56,890	»
21.	Rossetti Gilberto	»	55,595	»
22.	Musi Pietro	»	55,439	»
23.	Righi Venerio	»	55,170	»
24.	Borsato Antonio	»	55,166	»
25.	Rossini Enrico	»	55,093	»
26.	Semeraro Giovan Battista	»	54,983	»
27.	Curti Giulio	»	54,745	»
28.	Cortellazzi Achille	»	54,121	»
29.	Zucchi Lorenzo	»	54,013	»
30.	Zumella Giovanni	»	53,247	»
31.	Bernardi Clodoaldo	»	52,956	»
32.	Ferrari Giovanni	»	49,895	»
33.	Longhini Tullo	»	49,610	»
34.	Vecchia Antigone	»	48,303	»
35.	Azzi Luigi	»	48,087	»
36.	Testoni Antonio	»	48,000	»
37.	Pomati Gino	»	47,468	»
38.	Bellandi Adelmo	»	47,283	»
39.	Rottelia Antonio	»	47,018	»
40.	Soresina Andrea	»	46,500	»
41.	Pretto Arnaldo	»	46,300	»
42.	Micagni Giovanni	»	45,773	»
43.	Padovani Pierleandro	»	45,612	»
44.	Benedetti Agostino	»	45,000	»
45.	Rossi Costantino	»	44,500	»
46.	Barbero Remigio	»	43,800	»
47.	Zaccone Carlo	»	43,182	»
48.	Agosta Domenico	»	43,000	»
49.	Canossa Claudio	»	42,500	»
50.	Manfredini Piergiorgio	»	42,500	»
51.	Maestri Silvestro	»	42,300	»
52.	Bergamaschi Paolo	»	42,043	»
53.	Nobili Gianfranco	»	42,000	»
54.	Fioretta Sandro	»	41,500	»
55.	Festa Francesco	»	41,000	»
56.	Rossini Carlo	»	41,000	»
57.	Berto Corrado	»	40,750	»
58.	Menini Giovanni	»	40,546	»
59.	Lanfredi Aristide	»	40,500	»
60.	Beneventi Gregorio	»	40,487	»
61.	Zorzoli Giovanni	»	40,000	»
62.	Marelli Edoardo	»	39,500	»
63.	Sesenna Giuseppe	»	39,500	»
64.	Colinelli Carlo	»	39,024	»
65.	Rabbi Augusto	»	37,000	»
66.	Savoldi Armando	»	36,500	»
67.	Ferrari Luigi	»	36,000	»
68.	Meioni Gianluigi	»	36,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 18 settembre 1963

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1605 del 18 settembre 1963, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze delle domande in ordine alle sedi espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Gerola Egidio: Suzzara;
2) Dall'Oglio Antigio: Borgoforte;
3) Mazzoli Bruno: Medole-Solferino;
4) Lasagna Guido: Guidizzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 18 settembre 1963

Il veterinario provinciale: Bucalo

(8494)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario - gruppo A grado 5° della gerarchia comunale - presso il comune di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 giugno, pari numero, col quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di veterinario gruppo *A* grado 5° della gerarchia comunale, presso il comune di Venezia;
Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della provincia e dal Comune interessato;
Visti gli articoli 64 e 47 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:
Lama dott. Guido, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. Cesare, docente in igiene e polizia veterinaria;
Romano dott. Aronne, veterinario comunale.

Segretario:
Lombardo dott. Guido, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Venezia ed affisso per 8 giorni consecutivi all'Albo di quest'ufficio e del comune interessato.

Venezia, addì 14 settembre 1963

Il veterinario provinciale: Lama

(8474)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 luglio 1963, n. 3621, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto 2 marzo 1963, n. 1253;
Visto il proprio decreto 31 luglio 1963, n. 3622, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Giampaolo Turchetto, primo classificato, si è resa vacante la condotta unica del comune di Quinto;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei, nonchè delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Donadi Giovanni: Quinto (unica);
2) Padoan Armando: Gaiarine (unica).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 20 settembre 1963

Il medico provinciale: Camporese

(8415)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.